

CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA
FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI AGRICOLTORI DEL PIEMONTE

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI -

OBBLIGHI E CONTRIBUTI

Art. 1

Costituzione - Denominazione - Sede. E' costituita, come associazione non riconosciuta senza fine di lucro, la Federazione Regionale degli Agricoltori del Piemonte, in breve "Confagricoltura Piemonte", con sede in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 58, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, che, unitamente al regolamento, fa parte integrante del presente Statuto.

Essa è formata dalle Unioni Provinciali/Interprovinciali Agricoltori del Piemonte e si articola nelle Federazioni Regionali di categoria, eventualmente istituite ai sensi dell'art. 15, lettera f), del presente Statuto.

Art. 2

Scopi. La Federazione rappresenta le Unioni suddette in ambito regionale, nonché i loro soci e le categorie professionali, sindacali ed economiche inquadrare al loro interno.

La Federazione Regionale:

- a) esercita la rappresentanza generale e particolare di cui al comma precedente nei confronti dell'Ente Regione, degli altri Enti Pubblici a livello regionale, nonché degli organismi sindacali, professionali ed

economici operanti a livello regionale;

- b) promuove e coordina le iniziative volte a potenziare ed assistere le Unioni Agricoltori nelle attività connesse con le funzioni istituzionali ed amministrative dell'Ente Regione e con quelle di altri Enti operanti in ambito regionale;
- c) assicura il collegamento tra le Unioni Agricoltori della regione e gli organi centrali, con particolare riferimento alla esecuzione delle delibere assunte da questi in merito alle attività volte allo sviluppo, all'innovazione ed all'attivazione di servizi per le imprese;
- d) realizza il coordinamento e l'indirizzo dell'attività delle Unioni Agricoltori nell'ambito della regione Piemonte sulla base degli orientamenti generali e delle direttive della Confederazione, anche partecipando alle riunioni degli organi statutari delle medesime;
- e) compie nell'ambito regionale, quegli atti di interesse sindacale che ad essa siano espressamente delegati dalla Confederazione o da una o più Unioni Agricoltori, nel rispetto delle direttive della Confederazione e delle Federazioni nazionali interessate;
- f) studia i problemi agricoli, realizza servizi e svolge tutti i compiti e le attività di interesse regionale o ad essa eventualmente delegati dalla Confederazione o dalle Unioni Agricoltori, assicurando altresì ogni forma di comunicazione ed informazione al suo interno ed all'esterno;
- g) designa ed eventualmente nomina propri rappresentanti o delegati in tutti quegli enti, organismi, istituzioni o commissioni, in cui sia prevista una rappresentanza degli interessi delle categorie agricole a livello regionale;

h) prende qualsiasi iniziativa nell'interesse dell'agricoltura regionale, nel rispetto delle direttive confederali;

Art. 3

Enti aderenti. Possono aderire alla Federazione Regionale le associazioni, gli enti, le organizzazioni e le società operanti nella regione che abbiano scopi che si armonizzino con quelli della Federazione, svolgano attività e si propongano fini inerenti alla tutela, alla difesa ed all'incremento dell'agricoltura e della produzione agricola in genere.

Art. 4

Obblighi delle Unioni e contributi. Per gli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto, le Unioni Agricoltori devono attenersi e comunque uniformarsi alle deliberazioni ed alle direttive degli organi statutari della Federazione.

Esse sono altresì tenute a corrispondere il proprio contributo nella misura necessaria alle spese di funzionamento della Federazione Regionale.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo contributivo, la Confederazione potrà provvedere in via diretta alla riscossione per conto della Federazione avvalendosi dei crediti vantati dalle Unioni nei suoi confronti.

I contributi sono fissati ogni anno dal Consiglio Direttivo della Federazione sulla base del bilancio della stessa.

Art. 5

Inosservanza degli obblighi delle Unioni federate. Nei casi di inosservanza degli obblighi statutari delle Unioni Agricoltori nei confronti della Federazione, il Consiglio Direttivo della medesima, su proposta del Presidente, in ragione della gravità e della persistenza della inadempienza, può deliberare nei confronti dell'Unione:

- a) la richiesta alla Confederazione di effettuare una ispezione, a norma dell'art. 6 dello Statuto confederale, chiedendo, nel contempo, alla Confederazione stessa di partecipare all'ispezione;
- b) la sospensione dell'assistenza prestata dalla Federazione;
- c) la richiesta alla Confederazione di sospensione delle prestazioni istituzionali ed eventualmente la sospensione del diritto di voto negli organi confederali e nella Federazione, a norma dell'art. 6 del predetto Statuto;
- d) la richiesta alla Confederazione di espulsione, a norma dell'articolo 6 dello Statuto confederale.

Art. 5 bis

Perdita della qualità di associato. La perdita della qualità di associato alla Confagricoltura, in base all'art. 8 dello Statuto confederale, comporta in via automatica il venir meno della qualifica di socio della Federazione.

TITOLO II

ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Art. 6

Organi della Federazione. Sono organi della Federazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo Contabile.

I componenti gli organi della Federazione, escluso l'Organo di Controllo Contabile, devono essere soci delle Unioni. Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 7

Assemblea. L'Assemblea è costituita da:

1. Delegati nominati dalle singole Unioni secondo criteri individuati dal Consiglio Direttivo.
2. Presidenti delle Sezioni Regionali di prodotto.

L'Assemblea dovrà comunque essere formata per almeno 2/3 del totale dai componenti di cui al punto 1.

I componenti suddetti non possono rilasciare deleghe per farsi rappresentare in seno all'Assemblea.

Art. 8

Adunanze dell'Assemblea. L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno, non oltre il 30 giugno; in via straordinaria, per iniziativa del Presidente, in caso di necessità od in seguito a deliberazione del Consiglio Direttivo o quando ne facciano richiesta almeno tre Unioni associate.

Chi chiede la convocazione dell'Assemblea è tenuto a precisare gli argomenti da porre in discussione.

All'Assemblea della Federazione è invitato il Presidente confederale, il quale può farsi rappresentare da un suo delegato.

Art. 9

Convocazione dell'Assemblea. L'Assemblea è convocata su deliberazione del Consiglio Direttivo a cura della Presidenza, mediante avviso inviato ai componenti di essa almeno 15 giorni prima della data dell'adunanza, contestualmente comunicata alle Unioni Agricoltori. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo della riunione, del giorno e dell'ora fissata per la prima e per la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno

dell'Assemblea.

In caso di particolare urgenza, il termine di cui sopra potrà essere ridotto ad otto giorni.

Art. 10

Costituzione dell'Assemblea. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se il numero degli intervenuti rappresenta la maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione, la quale può aver luogo anche un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, in caso di parità, decide il voto del Presidente. Non si tiene conto degli astenuti.

Le modalità della votazione sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea, salvo per le nomine di persone, che hanno luogo per scrutinio segreto, a meno che l'Assemblea medesima non decida all'unanimità di provvedervi diversamente.

Art. 11

Presidenza dell'Assemblea - Verbale. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età, salvo che l'Assemblea non decida di eleggere nel suo seno altro Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori ove designati.

Copia delle deliberazioni adottate dovrà essere inviata alla Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana.

Art. 12

Attribuzioni dell'Assemblea. Sono di competenza dell'Assemblea:

- 1) l'elezione del Presidente e di non più di due Vice Presidenti della Federazione;
- 2) l'eventuale nomina del Presidente onorario della Federazione;
- 3) la determinazione delle direttive generali dell'attività della Federazione, nell'ambito ed in armonia con le direttive e le istruzioni confederali per il pieno adempimento degli scopi previsti dall'art. 2 del presente Statuto;
- 4) lo studio di proposte ed il coordinamento di problemi di carattere generale che riguardano l'agricoltura, le categorie e le Unioni, ai fini della migliore tutela dei loro rispettivi interessi;
- 5) l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto economico e finanziario;
- 6) le modifiche dello Statuto;
- 7) la nomina dell'Organo di Controllo Contabile e del suo Presidente;
- 8) le decisioni sulla perdita della qualità di associato ai sensi dell'art. 5 bis da parte delle Unioni Agricoltori federate.

Art. 13

Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è costituito:

1. dal Presidente e dai Vice Presidenti della Federazione;
2. dai Presidenti delle singole Unioni Agricoltori;
3. eventualmente da non più di due membri aggiunti per cooptazione;
4. dal Presidente della Federazione Regionale dE Giovani di Confagricoltura-ANGA;
5. dal Presidente di ANPA Confagricoltura Piemonte;
6. dalla Presidente di Confagricoltura Donna Piemonte;

7. dai Presidenti delle Federazioni Regionali di categoria, eventualmente istituite ai sensi dell'art. 15, lettera f), del presente Statuto.

I Presidenti delle Sezioni di Prodotto Regionali partecipano con diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo nei casi di cui all'art. 21, penultimo comma, del presente Statuto.

Possono essere inoltre invitati a partecipare, con voto consultivo, i Presidenti degli altri Enti di cui all'art. 3.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, inoltre, con voto consultivo, i Direttori delle Unioni Provinciali.

Segretario del Consiglio Direttivo della Federazione è il Direttore della stessa.

Art. 14

Convocazione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni tre mesi; in via straordinaria, per iniziativa del Presidente o a richiesta di un terzo dei suoi componenti o della Confederazione.

Chi chiede la convocazione del Consiglio Direttivo è tenuto a precisare gli argomenti da porre in discussione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante comunicazione ai componenti di esso ed alla Confederazione, da farsi almeno otto giorni prima della data dell'adunanza con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione. La comunicazione stessa deve contenere l'ordine del giorno. In caso di particolare urgenza, il termine di cui sopra potrà essere ridotto a tre giorni.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità, decide il voto del Presidente; non si tiene conto degli astenuti.

Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente della Federazione e, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Copia delle deliberazioni dovrà essere consegnata oltre che ai membri del Consiglio Direttivo della Federazione, a tutte le Unioni Agricoltori ed alla Confederazione.

Art. 15

Attribuzioni del Consiglio Direttivo. Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) determinare i criteri per l'attribuzione alle Unioni del numero dei delegati componenti l'Assemblea della Federazione, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- b) determinare i programmi di attività della Federazione nel quadro delle direttive generali espresse dall'Assemblea;
- c) esprimere motivato parere, nel quadro delle direttive della Confederazione e delle Federazioni nazionali di categoria e nel rispetto della disciplina contrattuale attuata in sede nazionale, sulle proposte di contratto o di accordo collettivo che le Unioni Provinciali ed i loro sindacati intendano stipulare o di cui siano richiesti;
- d) compiere, nell'ambito regionale, quegli atti di interesse sindacale espressamente delegati dalla Confederazione o da una o più Unioni

- Agricoltori, nel rispetto delle direttive della Confederazione e delle Federazioni Nazionali di categoria interessate;
- e) istituire le Sezioni Regionali di Prodotto, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto confederale;
 - f) istituire eventualmente le Federazioni Regionali di categoria;
 - g) costituire organismi di natura consultiva ai sensi del successivo art. 20 del presente Statuto e designare alla Confederazione i rappresentanti regionali per i Comitati Consultivi eventualmente costituiti ai sensi dell'art. 27 dello Statuto confederale, scelti tra i rappresentanti espressi dalle Unioni Agricoltori;
 - h) esprimere nei confronti della Confederazione l'intesa necessaria per la nomina del Direttore, ovvero nominare il Direttore d'intesa con la Confederazione;
 - i) esaminare ed approvare il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario della Federazione, da presentare all'Assemblea;
 - l) fissare le aliquote e la misura dei contributi che le Unioni Agricoltori debbono corrispondere ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, del presente Statuto;
 - m) deliberare, su proposta del Direttore, la costituzione di propri uffici;
 - n) ratificare le deliberazioni adottate in via d'urgenza dal Presidente;
 - o) deliberare, su proposta del Presidente, nei casi di inadempienza degli obblighi delle Unioni Agricoltori, a norma dell'art. 5 del presente Statuto;
 - p) deliberare su tutte le materie ad esso sottoposte dal Presidente e su quanto altro sia ritenuto utile per l'adempimento degli scopi statuari.

Art. 16

Presidente e Vice Presidenti. Il Presidente e i Vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea e durano in carica tre anni.

Il Presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Federazione verso le Unioni Agricoltori, l'Amministrazione statale, regionale e locale, i terzi ed in giudizio.

Egli è autorizzato a riscuotere da Pubbliche Amministrazioni o da privati, rilasciando liberatorie quietanze, ed effettuare pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo.

Il Presidente, su sua espressa delega, convalidata dal Consiglio Direttivo, può attribuire alcune delle sue funzioni, di cui al successivo art. 17, ai Vice Presidenti.

L'incarico di Presidente e di Vice Presidente della Federazione è incompatibile con qualsiasi carica in partiti politici e con il mandato parlamentare europeo, nazionale e regionale.

Art. 17

Attribuzioni del Presidente. Spetta al Presidente:

- a) eseguire le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dare le disposizioni necessarie per la loro attuazione;
- b) adottare i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività della Federazione, assicurando con continuità i rapporti con gli organi della Confederazione e con quelli delle Unioni Agricoltori;
- c) predisporre la proposta di bilancio ed il rendiconto economico e finanziario da presentare al Consiglio Direttivo;

- d) proporre al Consiglio Direttivo le aliquote e la misura dei contributi che le Unioni Agricoltori debbono corrispondere ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, del presente Statuto;
- e) esaminare e risolvere le questioni interne degli uffici e del personale;
- f) provvedere all'assunzione, alle promozioni ed al licenziamento del personale, fatta eccezione del Direttore;
- g) partecipare all'Assemblea Generale ed al Comitato Direttivo della Confederazione, giusta gli artt. 10, 12 e 25 dello Statuto confederale;
- h) compiere, nell'ambito dei suoi poteri, ogni altra incombenza non prevista dal presente articolo. In caso di urgenza, il Presidente può esercitare, salvo ratifica, i poteri del Consiglio Direttivo.

Art. 18

Presidente onorario. Il Presidente onorario, eventualmente eletto dall'Assemblea fra persone che abbiano reso eccezionali e segnalati servizi all'Organizzazione, fa parte di diritto di tutti gli organi della Federazione. L'incarico di Presidente onorario non è compatibile con qualsiasi carica in partiti politici e con il mandato parlamentare europeo, nazionale e regionale.

Art. 19

Organo di Controllo Contabile. L'Assemblea nomina, l'Organo di Controllo Contabile composto da non più di tre membri, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili;

Essa designa altresì il Presidente dell'Organo stesso, che deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti.

L'Organo di Controllo Contabile vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione e ne riferisce al Consiglio Direttivo

con la relazione sul rendiconto consuntivo.

I componenti dell'Organo di Controllo Contabile partecipano con voto consultivo alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 20

Organismi di natura consultiva. Per l'approfondimento e lo studio dei problemi di carattere organizzativo, sindacale, economico-produttivo, sociale e previdenziale da sottoporre, per le decisioni di competenza, agli Organi della Federazione, possono essere costituiti appositi Comitati consultivi con delibera del Consiglio Direttivo.

La segreteria dei Comitati è assicurata dal Direttore o dai funzionari competenti per materia.

Art. 21

Sezioni Regionali di Prodotto. In conformità all'art. 22 dello Statuto confederale, la Federazione Regionale istituisce, con deliberazione del Consiglio Direttivo, per i principali prodotti, settori di produzione o settori economici di rilevanza regionale agricola, ambientale e territoriale, le Sezioni Regionali di Prodotto, che inquadrano i corrispondenti organismi provinciali.

Esse sono formate dai presidenti delle Sezioni Provinciali e da non più di tre altri componenti per ogni Unione Provinciale, da queste ultime designati secondo criteri individuati dal Consiglio Direttivo della Federazione, in base alla rappresentatività di ciascuna Unione nei singoli settori di produzione. Le Sezioni Regionali di Prodotto, in base ad un proprio regolamento, conforme ai criteri fissati dalla Confederazione e ratificato dalla corrispondente Federazione Nazionale, eleggono tra i propri componenti il Presidente e non più di due Vice Presidenti.

I Presidenti sono componenti dell'Assemblea della Federazione Regionale.

Il Presidente di ciascuna Sezione Regionale di Prodotto può chiedere al Presidente della Federazione Regionale di sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo le determinazioni della Sezione medesima o quant'altro sia di particolare interesse per il settore rappresentato.

I Presidenti delle singole Sezioni Regionali di Prodotto concorrono a costituire la Federazione Nazionale di Prodotto ai sensi dell'art. 22 dello Statuto confederale.

TITOLO III

DIREZIONE E UFFICI DELLA FEDERAZIONE

Art. 22

Direttore della Federazione. Il Direttore è nominato, di norma, dalla Confederazione d'intesa con la Federazione Regionale. Qualora venga nominato dalla Federazione Regionale, la nomina deve avvenire d'intesa con la Confederazione.

Il Direttore, di norma, fa parte del personale confederale e non può ricoprire altri incarichi nell'Organizzazione, salvo eccezioni autorizzate preventivamente ed in via temporanea dalla Giunta Esecutiva confederale, sentito il parere della Federazione.

Il Direttore:

- a) provvede all'organizzazione ed alla direzione degli uffici della Federazione, del cui buon funzionamento è responsabile. E' capo del personale;
- b) applica le deliberazioni degli organi della Federazione, in conformità alle direttive date dal Presidente, al quale propone le soluzioni ed i

- provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari;
- c) assicura, unitamente al Presidente, la continuità di collegamento con gli organi e gli uffici della Confederazione, nonché con quelli delle Unioni Agricoltori;
 - d) partecipa, con voto consultivo, a tutte le riunioni degli organi della Federazione, è Segretario di diritto dei medesimi e firma, unitamente al Presidente, i relativi verbali;
 - e) propone al Presidente l'assunzione, le promozioni ed il licenziamento del personale;
 - f) firma tutti gli atti, i contratti ed i documenti, in esecuzione delle decisioni e delle direttive del Consiglio Direttivo, che non siano di stretta competenza del Presidente.

TITOLO IV

PATRIMONIO - ENTRATE - BILANCI

Art. 23

Patrimonio. Il patrimonio della Federazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni ed a qualsiasi altro titolo, spettino e vengano in possesso della Federazione;
- b) dalle eccedenze attive dei bilanci annuali;
- c) dagli eventuali contributi, liberalità, lasciti di ogni altra natura e specie.

Per i beni costituenti il patrimonio viene tenuto l'inventario.

Art. 24

Entrate. Le entrate della Federazione sono costituite:

- a) dai contributi delle Unioni Agricoltori, previsti dall'art. 4 del presente

Statuto;

- b) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
- c) dagli eventuali proventi di attività svolte in conformità degli scopi della Federazione e da ogni altro tipo di contribuzione.

Art. 25

Amministrazione. Il Consiglio Direttivo determina le modalità per l'erogazione delle spese, per gli investimenti di capitali e per la gestione economica e finanziaria della Federazione.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 26

Bilanci. Per ciascun anno solare sono compilati il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario, i quali sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea insieme con le relazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo Contabile.

Il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario debbono essere sottoposti all'esame dell'Organo di Controllo Contabile almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

TITOLO V

MODIFICAZIONI STATUTARIE - SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

Art. 27

Modificazioni statutarie. Le modificazioni allo Statuto sono deliberate dall'Assemblea in seduta straordinaria.

In tal caso, per la validità della costituzione dell'Assemblea, è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo di essi.

Per la validità delle deliberazioni adottate è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Art. 28

Scioglimento e liquidazione della Federazione. Lo scioglimento della Federazione deve essere deliberato dall'Assemblea.

In tal caso, per la validità della costituzione dell'Assemblea, è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti.

Qualora venga deliberato lo scioglimento della Federazione, l'Assemblea provvederà alla nomina di un Collegio di Liquidatori, composto da non meno di tre membri, determinandone i poteri e stabilendo le modalità della liquidazione. Essa devolgerà il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29

Ricorsi. Ferma restando la competenza del Comitato Direttivo, prevista dall'art. 13 dello Statuto confederale, spetta al Collegio dei Probiviri della Confederazione, di cui all'art. 19 dello Statuto, la decisione sui ricorsi proposti dalla Federazione Regionale nei confronti delle singole Unioni,

nonché delle singole Unioni nei confronti della Federazione Regionale.

I ricorsi al Comitato Direttivo ed al Collegio dei Probiviri, per le loro rispettive competenze, sono inoltrati attraverso il Presidente confederale.

Art. 30

Logo Confagricoltura. La Federazione Regionale è tenuta ad adottare il logo “Confagricoltura”.

Art. 31

Applicazione dello Statuto. Il presente Statuto, redatto nella forma dell’atto pubblico, entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato Direttivo della Confederazione, ai sensi del primo comma dell’art. 25 dello Statuto confederale.